



**ISTITUTO
NAZIONALE DI
PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA**



CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP)

L'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata "Agenzia" o, congiuntamente all'INPDAP, "le Parti"), con sede in Roma, Via C. Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal Direttore dell'Agenzia, dott. Attilio Befera

E

L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (di seguito denominato "INPDAP" o, congiuntamente all'Agenzia, "le Parti"), con sede in Roma, Via A. Ballarin, 42 - C.F.97095380586, legalmente rappresentato dall'Avv. Paolo Crescimbeni, nella sua qualità di Commissario Straordinario

PREMESSO

- con convenzione sottoscritta il 22 dicembre 2004 e successivi rinnovi e integrazioni è stato regolato il servizio di ricezione, attraverso il sistema informativo dell'Agenzia, delle denunce contributive mensili (DMA) presentate dagli enti datori di lavoro, ai sensi dell'art. 44, comma 9, del D.L. 269/03, di pertinenza dell'INPDAP;
- con nota n. 168177 del 14 novembre 2008 l'Agenzia ha chiesto all'INPDAP di comunicare il proprio intendimento in merito alla definizione di una nuova intesa volta a disciplinare la prosecuzione dei servizi prestati nella convenzione richiamata;
- i servizi resi dall'Agenzia sono stati ritenuti adeguati da parte delle Strutture dell'Istituto interessate; permangono quindi le ragioni di opportunità per il proseguimento delle attività predette, salvo diversa concordata regolamentazione;

- con convenzione sottoscritta il 26 maggio 2006 è stato disciplinato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, delle somme versate dagli enti datori di lavoro a titolo di contributi, dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2009;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Prosecuzione dei servizi oggetto della convenzione 22 dicembre 2004 (DMA)

1. Le Parti convengono di proseguire i servizi stabiliti nella convenzione sottoscritta il 22 dicembre 2004, così come descritta in premessa, denominata nel prosieguo del presente articolo "convenzione", con le modifiche ed integrazioni riportate ai commi successivi.
2. All'articolo 3 della convenzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Gli scambi informativi previsti nel presente articolo avvengono mediante un canale protetto dedicato. L'accesso a tale canale, in ossequio alle prescrizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, può avvenire esclusivamente previa identificazione diretta di ciascun utente. Di conseguenza, l'INPDAP si impegna a fornire e a mantenere aggiornato l'elenco dei propri utenti, i cui accessi saranno opportunamente tracciati."
3. All'articolo 4 della convenzione, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. L'Agenzia si impegna, altresì, a svolgere attività di ottimizzazione dei processi di acquisizione e controllo delle Denunce Mensili Analitiche nei limiti del rimborso spese indicato all'articolo 5, comma 2 .".
4. All'articolo 5 della convenzione, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per i servizi resi ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2 bis, l'INPDAP, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia, corrisponde a quest'ultima un importo annuale, comprensivo delle spese generali amministrative e al netto dell'IVA, pari a € 195.960,00 (di cui € 161.713,92 per costi d'esercizio ed € 34.246,08 per la manutenzione adeguativa e sostitutiva)."
5. All'articolo 6 della convenzione i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'INPDAP, Direzione Centrale Sistemi Informativi, Via A.Ballarín, n. 42 - 00142 Roma e-mail: (dcsistemiinformatividirgen@inpdap.gov.it), provvede a corrispondere l'importo previsto all'articolo 5, comma 2, come segue:
 - a) il 60 per cento, entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura che l'Agenzia provvede ad inviare entro il 31 luglio di ciascun anno;
 - b) il 40 per cento, entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura che l'Agenzia provvede ad inviare entro il 31 gennaio di ciascun anno. ";

“4. L’INPDAP si impegna altresì a comunicare a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Contabilità e Bilancio – Via Giorgione, n. 159, 00147 Roma – eventuali variazioni inerenti all’Ufficio di cui al comma 2.”.

6. Dopo l’articolo 10 della convenzione è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è effettuato dall’Agenzia e dall’INPDAP nel rispetto della normativa sulla sicurezza e dei vincoli di riservatezza previsti dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di seguito denominato “Codice”.
2. L’Agenzia e l’INPDAP utilizzano i dati oggetto della presente convenzione esclusivamente in conformità agli scopi ivi previsti.
3. L’Agenzia e l’INPDAP si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall’art. 11 del Codice.”.

7. L’articolo 11 della convenzione è soppresso.

8. La prosecuzione dei servizi, come disciplinata dal presente articolo, ha durata biennale a decorrere dal 1° Febbraio 2009.

9. Per quanto non espressamente stabilito, restano fermi gli impegni assunti dalle Parti nella convenzione e tutti i diritti e servizi resi e corrisposti.

Art. 2

Proseguimento del servizio di versamento, mediante sistema F24, previsto nella convenzione sottoscritta tra le Parti il 26 maggio 2006

1. Le Parti convengono di proseguire, alle stesse condizioni, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 7 e 11 che devono intendersi soppressi, i servizi stabiliti nella convenzione sottoscritta il 26 maggio 2006, avente ad oggetto il servizio di versamento, mediante il modello F24, delle somme versate dagli enti datori di lavoro a titolo di contributi, fino al 31 dicembre 2009.

Art. 3

Estensione dell’utilizzo del servizio F24

1. Le Parti si riservano, con successive intese, di concordare eventuali soluzioni che consentano all’INPDAP, per le entrate di competenza, di utilizzare il servizio di riscossione mediante F24.

Art. 4

Diritto d'uso del software "SAI – Sistema di Audit Interno" dell'Agenzia

1. Le Parti si riservano, con separata intesa, la possibilità di disciplinare il diritto d'uso (c.d. riuso) del programma in formato sorgente "SAI – Sistema di Audit Interno" realizzato dall'Agenzia e l'eventuale formazione.

Roma, 19 AGO. 2009

Agenzia delle Entrate
Il Direttore
(Attilio Defera)

INPDAP
Il Commissario Straordinario
(Paolo Crescimbeni)